

COMUNE DI PONTEBBA

STATUTO

DELIBERA N. 3 DEL 09.02.2001

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Autonomia statutaria.

1. Il Comune di Pontebba è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Pontebba nei rapporti con lo Stato, con la Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia, con la Provincia di Udine, con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Pontebba, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e multietnica;
 - c) tutela della lingua friulana e delle minoranze linguistiche locali ai fini della loro salvaguardia e della loro valorizzazione, nel rispetto delle reciproche tradizioni, anche mediante la promozione dei valori e della cultura della tolleranza; il principio va osservato per tutti gli organi, commissioni, comitati, ecc. di costituzione comunale, garantendo sempre, ove possibile, la rappresentanza dei due sessi.
 - d) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - e) coinvolgimento nelle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
 - f) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale ed alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio sul territorio;
 - g) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, anche mediante l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse idriche ai fini della produzione d'energia elettrica;
 - h) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche e culturali e delle tradizioni locali, con particolare riferimento agli edifici civili e religiose testimonianze secolari di diversità e peculiarità architettoniche;
 - i) cura e disciplina della gestione del territorio e dell'ambiente; riconosce al patrimonio agro - silvo - pastorale e all'ambiente montano una specificità degna di tutela e salvaguardia, anche in considerazione dei diritti di servitù di legnatico, stramatico e altro e dell'esistenza sul territorio comunale dei Consorzi Vicinali di S. Leopoldo Laglesie e di Pontebba Nova riconosciuti dalla Legge e regolati dai rispettivi Statuti.
 - l) sviluppo e tutela dell'agricoltura, in particolare del settore zootecnico e lattiero - caseario, nonché delle realtà emergenti quali l'ortofrutticoltura e la floricoltura;

m) sostegno e partecipazione attiva per la creazione di un polo di attività produttive e legate ai trasporti anche ai fini turistici nello scalo ferroviario di Pontebba, sviluppo e promozione dell'artigianato in ogni sua forma, anche mediante la formazione di apposite aree di insediamenti produttivi (aree P.I.P.);

n) sviluppo e cura del commercio e del turismo sotto ogni aspetto - sia estivo che invernale - con particolare riguardo alle stazioni turistiche di Passo Pramollo e della Val Aupa, sostenendo tutte quelle iniziative evidenziate in precisi programmi di sviluppo che possano consentire un miglioramento dell'economia locale;

o) promozione e sostegno all'attività agrituristica su tutto il territorio comunale;

p) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

4. Tenuto conto delle difficoltà con cui tali finalità e compiti possono essere svolti da un Ente Comunale di limitate dimensioni, il Comune di Pontebba si fa parte attiva affinché si realizzino forme di unione e di fusione tra i Comuni della Valcanale e del Canal del Ferro, ferma restando la piena salvaguardia delle identità e della tradizione, della lingua e della religione delle popolazioni coinvolte.

5. Nella cura degli interessi esclusivamente collettivi e generali:

a) assicura la promozione dei valori civili, sociali ed economici, finalizzati ad una migliore qualità della vita;

b) riconosce la peculiarità delle culture locali, che costituiscono il suo secolare patrimonio storico, operando in modo che esse conservino l'impronta autentica e l'identità originaria nell'ambito delle tradizioni e della lingua;

c) sostiene la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e tutela sociale, anche attraverso il coordinamento delle attività di volontariato;

d) garantisce ai cittadini residenti l'effettiva partecipazione all'attività politico-amministrativa del Comune, assicurando loro eventuali benefici che derivano dal fatto di risiedere in zone all'interno del territorio comunale di particolare disagio e degrado socio-economico.

e) mantiene e valorizza i secolari rapporti con le comunità limitrofe anche d'oltre confine.

6. Promuove il gemellaggio con comunità locali nazionali ed internazionali.

Articolo 3 - Territorio e sede comunale.

1. La circoscrizione del Comune è costituita dagli abitati di Pontebba, Pontafel (Pontebba Nova), San Leopoldo Laglesie, Pietratagliata, Studena Bassa, Studena Alta, Frattis, Aupa, Casali Costa, Graben, Gamischen, Piani, Buric Carbonarie, Pricot e dalla zona turistica di Passo Pramollo.

2. Il Palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nell'abitato di Pontebba che è il Capoluogo.

3. Il territorio di Pontebba si estende per circa 99 Kmq. e confina con i Comuni di Malborghetto - Valbruna, Dogna, Moggio Udinese e Hermagor - Pressengger See (Carinzia - Austria).

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede del Comune; per particolari esigenze il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede, purché in ambito comunale.

5. A valere anche agli effetti civili e come storicamente documentato, giorno festivo solenne o del santo patrono, è l'8 di settembre, Natività di Maria Vergine.

Articolo 4 - Denominazione. Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione "Comune di Pontebba" e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo Primo Ministro, Segretario di Stato del Regno d'Italia in data 13.11.1934, con esclusione del "capo Littorio".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere

ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini e da parte di organismi non istituzionali soltanto ove sussista pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi uso puramente commerciale.

Articolo 5 - Consiglio dei ragazzi.

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza a giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite dal regolamento.

Articolo 6 - Programmazione e cooperazione.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, gli enti sopra ordinati e gli organismi rappresentativi di cui il Comune è partecipe.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI.

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le competenze sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo, secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 8 - Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Per le modalità delle votazioni e la pubblicità delle sedute degli organi collegiali si fa rinvio al Regolamento.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la redazione del verbale delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, avvalendosi di dipendenti dell'ufficio, secondo la norma ed i termini stabiliti nel Regolamento.

3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso

è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio, o della Giunta, nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 - Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle norme ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 10 - Convocazione del Consiglio Comunale.

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono disposti dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta dei soggetti a cui la legge ne attribuisce facoltà; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi il numero di giorni prescritti dalla norma e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno tre giorni non festivi prima della seduta (non va computato il giorno nel quale avviene la notifica dell'avviso di convocazione e il giorno in cui è fissata la seduta); la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nel termine fissato nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio contenenti le questioni da trattare può essere effettuato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno; in tal caso, ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente comma, fa fede la data di spedizione dell'avviso.

4. Nei casi di urgenza è sufficiente che gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, siano consegnati almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza; in tal caso tuttavia la discussione di uno o di tutti gli argomenti e le relative deliberazioni, possono essere rinviate al giorno seguente ove ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere notificata almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giornate lavorative prima di quella fissata per la seduta; per le sedute convocate in via d'urgenza la documentazione deve essere disponibile nel giorno in cui si effettua la seduta, almeno per tutto l'orario di lavoro.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 11 - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 60 giorni dalla sua avvenuta proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Articolo 12 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio; similmente, verranno disciplinate in detto regolamento le forme di pubblicità di tali Commissioni.

Articolo 13 - Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

3. I consiglieri, che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 14 - Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni e enti dipendenti, ove esistenti, tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.
4. A ciascun consigliere è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Ogni consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 15 - Gruppi consiliari.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, e ne effettuano comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. È istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere agli scopi generali indicati dall'Ordinamento degli enti locali. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 16 - Sindaco.

1. Il Sindaco è eletto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e della gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, qualora la stessa abbia disciplinato tale materia, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente in occasione di liti, ricorsi amministrativi e giudiziari, ivi compresa la rappresentanza avanti le commissioni tributarie.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai

regolamenti, attribuzioni quale organo dell'amministrazione e di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze correlate all'ufficio.

Articolo 17 - Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di loro ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica - amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge sull'Ordinamento delle autonomie locali;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
- f) per eventi luttuosi o calamitosi proclama il lutto cittadino.

Articolo 18 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni eventualmente appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Articolo 19 - Attribuzioni di organizzazione.

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata, dai consiglieri comunali nel numero minimo indicato dalla legge;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, e nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 20 - Vice Sindaco.

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori dal Vice Sindaco può essere effettuato solo in caso di cessazione dalla carica del Sindaco e va comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 21 - Mozione di sfiducia.

1. La mozione di sfiducia, la procedura e le conseguenze giuridiche sono riservate alla legge.

Articolo 22 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni e l'impedimento permanente del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Articolo 23 - Giunta Comunale.

1. La legge determina le attribuzioni della Giunta.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 24 - Composizione della Giunta.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due fino ad un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. L'assessore esterno non può essere nominato Vice Sindaco.

Articolo 25 - Nomina degli assessori.

1. Il Vice Sindaco e gli altri membri della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori e di ciò da comunicazione al Consiglio e deve sostituire, entro 15 giorni, gli assessori dimissionari o revocati, garantendo la composizione della Giunta nel numero minimo previsto con lo Statuto.
3. Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco o di commissariamento, la Giunta rimane in carica fino al momento della nomina della nuova.

Articolo 26 - Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti (con arrotondamento in eccesso) e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 27 - Competenze della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, ove nominato, ed ai Responsabili degli uffici e servizi comunali. Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 28 - Partecipazione dei cittadini.

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Promuove la partecipazione alla vita locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, riconoscendo parità di diritti e di manifestazione del pensiero, di associazione, ammettendo i singoli e le loro associazioni agli stessi benefici che possano godere i cittadini italiani e le loro associazioni.
6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 29 - Associazionismo.

1. Nel rispetto dei fini di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 28 del presente Statuto, il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul suo territorio, purché non segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Articolo 30 - Diritti delle Associazioni.

1. Ciascuna associazione ha diritto di essere consultata a richiesta, per il tramite del suo legale rappresentante o di un delegato di questi, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Articolo 31 - Contributi alle Associazioni.

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti e movimenti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, previa verifica dei costi/benefici derivanti dalla relativa assegnazione.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal Regolamento, specifico rendiconto che ne evidenzia l'impiego. Il rendiconto può essere sostituito da dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione o di chi ne ha i poteri che confermi l'utilizzo del contributo per le finalità statutarie e per quelle che ne hanno legittimato l'erogazione.

CAPO II MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Articolo 32 - Riunioni ed assemblee.

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia spetta a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali di cui al superiore primo comma, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le norme d'uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere chiesto il pagamento di un corrispettivo e il rimborso delle spese vive, il tutto da definire in Regolamento.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini e di ogni categoria sociale per dibattere su problemi di particolare rilevanza per la comunità amministrata.

Articolo 33 - Consultazioni.

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, ed in genere forze sociali presenti sul territorio, nelle forme volta per volta ritenute più opportune, su provvedimenti generali di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste dall'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 34 - Istanze, petizioni e proposte.

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio ed alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti al primo di gennaio dell'anno in corso nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari e devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento, il Sindaco affiderà l'istanza, la petizione o la proposta agli uffici competenti per l'istruzione della pratica e per l'espressione di pareri richiesti dalla legge, i quali dovranno provvedere entro 30 giorni dall'affidamento.
4. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco provvederà ad inserire l'esame dell'istanza, petizione o proposta nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, a seconda della competenza, per l'assunzione della decisione di merito.
5. L'esito dell'istanza, della petizione o della proposta sarà successivamente comunicato, a cura del Sindaco, agli interessati nella persona del primo firmatario.

Articolo 35 - Referendum consultivo.

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità e strumenti urbanistici;
 - c) nomine e designazioni di competenza del Consiglio comunale così come attribuite dall'Ordinamento degli enti locali;
 - d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - e) materie che, nell'ultimo quinquennio, sono state oggetto di referendum con esito negativo.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% dei cittadini iscritti al primo gennaio dell'anno in corso alle liste elettorali del Comune;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.
6. Il Regolamento comunale determina le modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità della richiesta di referendum.

Articolo 36 - Effetti del referendum.

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale o ad altro Organo competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto sottoposto a referendum.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dall'Organo competente.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 37 - Albo Pretorio.

1. Nel Palazzo civico apposito spazio è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi, garantendo l'accessibilità al medesimo a tutti.
2. Le pubblicazioni devono essere effettuate in modo da garantire l'integralità e la facilità di lettura degli avvisi pubblicati e dell'oggetto degli atti.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 38 - Obiettivi dell'attività amministrativa.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità nelle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua i modelli di partecipazione previsti dal presente statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Enti Locali.

TITOLO V - SERVIZI

Articolo 39 - Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 40 - Forme di gestione dei servizi pubblici - Interventi in campo economico

1. La gestione dei servizi pubblici sarà preferibilmente attuata in economia e, ove ne sussista convenienza essa potrà essere assicurata nelle altre forme previste dall'Ordinamento degli enti locali:
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva e comparativa valutazione tra le diverse forme di gestione previste dal precedente comma, tenuto conto, in particolare, della complessità e del costo del servizio, nonché del personale dipendente e delle strutture tecniche comunali a disposizione;
3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento;
4. Il Comune può dare attuazione a programmi, partecipazioni in enti o società con finalità di lucro al fine di incrementare entrate proprie e di alleggerire la pressione fiscale. A tale scopo destina almeno il 10% dell'eventuale avanzo economico per investimenti redditizi.

Articolo 41 - Amministratori di aziende speciali ed istituzioni. Nomina e revoca

1. Con riferimento all'Ordinamento degli enti locali gli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, siano dotate anche di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
2. Gli amministratori di cui ai precedenti commi possono essere revocati dal Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, solo in casi eccezionali quali, a titolo di esemplificazione, gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione; in particolare, in quest'ultima ipotesi, la difformità deve essere attentamente valutata in relazione all'autonomia gestionale dell'azienda e dell'istituzione.

Articolo 42 - Società.

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria; potrà essere minoritaria nei casi espressamente previsti per legge.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione della società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale procura di verificare, annualmente, l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 43 - Convenzioni.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni, nei termini e nei limiti consentiti espressamente dalla legge, da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di gestire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 44 - Accordi di programma.

1. Il Comune si fa parte attiva per concludere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Comunità Montane, di Province, di Circondari, di Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Articolo 45 - Principi strutturali ed organizzativi.

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 46 - Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi o, in via residuale, al Segretario Comunale.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e secondo i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari di servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze del cittadino, tenuto conto delle necessità operative.

Articolo 47 - Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore (ove esistente) e gli organi amministrativi.

2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore (ove esistente) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, compatibilmente con i fini istituzionali, gli obiettivi realizzabili e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola preferibilmente in unità operative che possono essere aggregate, secondo criterio di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 48 - Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (ove esistente), il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore (ove esistente) e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente, ove non riservate per legge al Sindaco.
6. Il Regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità dell'organizzazione strutturale - burocratica dell'Ente.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 49 - Direttore generale.

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Articolo 50 - Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui il direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave contrasto.
4. Quando non è stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Articolo 51 - Funzioni del direttore generale.

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - c) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - d) rappresenta, su mandato del Sindaco, il Comune nelle cause di lavoro.

Articolo 52 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. Le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi sono individuate nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Articolo 53 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1. Spettano ai responsabili i compiti e le funzioni previsti dall'Ordinamento degli enti locali con riserva di ulteriore specificazione nel regolamento degli uffici e servizi. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale a esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 54 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare norme regolamentari per l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ove questo per legge ammesso.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo diversa previsione normativa.

Articolo 55 - Collaborazioni esterne.

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 56 - Ufficio di indirizzo e di controllo.

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 57 - Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'Ordinamento degli enti locali.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Articolo 58 - Funzioni del Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
 - svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli stessi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
 - organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta, presiede le commissioni di gara e la commissione esaminatrice dei concorsi relativi al personale;
 - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco.
 - roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
 - svolge funzioni di direttore generale, se conferitagli dal Sindaco la relativa nomina, nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli Enti interessati;
 - studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione delle disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi - benefici;

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari, con funzioni referenti o consultive;
 - coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
 - acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli assessori;
 - provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle Leggi, dal presente statuto e dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco;
 - sostituisce con specifico atto del sindaco i responsabili, escluso quello dell'ufficio tecnico, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti.
2. Esercita il potere di annullamento per soli motivi di legittimità su atti dei dirigenti o di chi è incaricato di funzioni dirigenziali nonché dei responsabili dei servizi.

Articolo 59 - Vicesegretario Comunale.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.
2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV - LA RESPONSABILITA'

Articolo 60 - Responsabilità verso il Comune.

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 61 - Responsabilità verso terzi.

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente, e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel processo verbale, il proprio motivato dissenso.

5. Il Comune provvede ad assicurare il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 62 - Responsabilità degli agenti contabili.

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di regolamento.

CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 63 - Ordinamento finanziario.

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune recepisce fin dalla loro emanazione le leggi in materia di diritti del contribuente, provvedendo a formulare i regolamenti nel pieno rispetto di tali leggi e ad adeguare in conformità quelli in vigore.

Articolo 64 - Attività finanziaria del Comune.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali e regionali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale e regionale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.

Articolo 65 - Amministrazione dei beni comunali.

1. Il funzionario responsabile provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, è responsabile dell'esattezza dello stesso, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è periodicamente determinata dal Comune.

Articolo 66 - Bilancio comunale.

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nell'ambito dei limiti da

questa fissati, dal Regolamento Comunale di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito normativamente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 67 - Rendiconto della gestione.

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dall'Ordinamento degli enti locali.

2. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Articolo 68 - Attività contrattuale.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 69 - Revisore dei conti.

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 70 - Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione nei termini fissati nel Regolamento comunale di contabilità o nella

convenzione regolante il servizio;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal regolamento comunale di contabilità nonché dall' apposita convenzione di cui al precedente 1^ comma, lett. b).

Articolo 71 - Controllo economico della gestione.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 72 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 73 - Delega alla Comunità Montana.

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana, o ad altri enti a ciò per legge abilitati, l'esercizio di funzioni e/o servizi del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Articolo 74 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore, secondo quanto previsto dall'Ordinamento delle autonomie locali.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.

3. E' abrogato lo Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 1.7.1991 n. 29, così come successivamente modificato ed integrato.

Adottato con deliberazione consiliare 29 settembre 2000, n. 44

e riesaminato con deliberazione consiliare 9 febbraio 2001 n.3 su cui il Co.Re.Co. di Udine in seduta del 26 marzo 2001 - n.ri 21442 - 22935 - ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nei limiti espressamente consentiti dalla legge all'articolo 43.

Pubblicato all'Albo pretorio comunale dal 26.3.2001 al 25.4.2001-05-14 Inserito

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia

26 aprile 2001 n. 17

Per copia conforme all'originale

Pontebba, 8 AGOSTO 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
dottor Eugenio Panichelli